

Proposte di modifica al regolamento elettorale

TESTO A	TESTO B
<p>ART. 1. (Elettorato attivo) –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanno il diritto di voto i soci che risultano iscritti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni e in regola col pagamento delle quote associative, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. 2. Il Consiglio Direttivo, entro il 15 febbraio dell'anno di svolgimento delle elezioni, pubblica l'elenco aggiornato dei soci iscritti. 3. Il pagamento delle quote associative deve essere effettuato entro le ore 12 del giorno della votazione. <p>ART. 2. (Elettorato passivo) –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il diritto di elettorato passivo per l'elezione a componente del Consiglio Direttivo è riservato ai soci, titolari del diritto di elettorato attivo, che ricoprono il ruolo universitario di ricercatore, professore associato o professore ordinario. 2. La candidatura, unitamente al curriculum vitae, deve essere comunicata, anche a mezzo di posta elettronica, al Presidente e al Segretario dell'Associazione tra quarantacinque e trenta giorni prima della data dell'Assemblea generale in cui procedere all'elezione del Consiglio stesso. Il candidato dovrà precisare il ruolo professionale e l'ateneo di appartenenza. L'eventuale rinuncia alla candidatura deve avvenire entro quindici giorni antecedenti la data della tornata di voto. 3. Il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci nel periodo precedente la data delle elezioni anche mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione. <p>ART. 3. (Operazioni elettorali).–</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La scheda elettorale, predisposta dal Consiglio Direttivo in carica, deve recare al proprio interno l'indicazione delle candidature suddivise per ruolo di appartenenza e in ordine alfabetico (cognome, nome); alla sinistra di ogni candidato è posto un riquadro per l'espressione del voto. 2. Ciascun elettore può esprimere fino a quattro preferenze. 	<p>ART. 1. (Elettorato attivo) –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanno il diritto di voto i soci che risultano iscritti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni e in regola col pagamento delle quote associative, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. 2. Il Consiglio Direttivo, entro il 15 febbraio dell'anno di svolgimento delle elezioni, pubblica l'elenco aggiornato dei soci iscritti. 3. Il pagamento delle quote associative deve essere effettuato entro le ore 12 del giorno della votazione. <p>ART. 2. (Elettorato passivo) –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il diritto di elettorato passivo per l'elezione a componente del Consiglio Direttivo è riservato ai soci, titolari del diritto di elettorato attivo, che ricoprono il ruolo universitario di ricercatore, professore associato o professore ordinario. 2. La candidatura, unitamente al curriculum vitae, deve essere comunicata, anche a mezzo di posta elettronica, al Presidente e al Segretario dell'Associazione tra quarantacinque e trenta giorni prima della data dell'Assemblea generale in cui procedere all'elezione del Consiglio stesso. Il candidato dovrà precisare il ruolo professionale e l'ateneo di appartenenza. L'eventuale rinuncia alla candidatura deve avvenire entro quindici giorni antecedenti la data della tornata di voto. 3. Il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci nel periodo precedente la data delle elezioni anche mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione. <p>ART. 3. (Operazioni elettorali).–</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La scheda elettorale, predisposta dal Consiglio Direttivo in carica, deve recare al proprio interno l'indicazione delle candidature suddivise per ruolo di appartenenza e in ordine alfabetico (cognome, nome); alla sinistra di ogni candidato è posto un riquadro per l'espressione del voto. 2. Ciascun elettore può esprimere fino a quattro preferenze.

Qualora siano presenti candidati di entrambi i generi, l'elettore non può esprimere tutte e quattro le preferenze per candidati dello stesso genere, pena la nullità del voto.

3. Il Consiglio Direttivo in carica organizza le operazioni elettorali in modo da garantire la massima partecipazione al voto e la correttezza delle stesse operazioni.

ART. 4 . (Seggio elettorale) –

1. Prima della votazione, si insedia il seggio elettorale presieduto dal Presidente del Collegio dei Probiviri in carica o, in sua assenza, dal più anziano dei componenti presenti. Compongono il seggio anche due scrutatori tratti tra i soci presenti all'Assemblea.
2. Ai membri del seggio elettorale vengono forniti i seguenti materiali: a) l'elenco dei soci aventi diritto al voto, previa verifica da parte del Tesoriere di coloro i quali sono in regola col pagamento delle quote associative ai sensi dell'art. 1; b) un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto aumentato del dieci per cento; c) due penne a sfera identiche; d) duplice copia delle tabelle di scrutinio; e) un'urna per contenere le schede.

Art. 5. (Espressione del voto).

1. Il voto è personale, libero e segreto e si esprime tracciando un segno univoco nel riquadro a fianco dei candidati scelti.
2. Le schede che contengono un numero di preferenze maggiore di quello consentito sono nulle.
3. Ogni elettore, riconosciuto idoneo al voto, viene contrassegnato nell'elenco degli aventi diritto, riceve una scheda e una penna. Egli esprime il proprio voto in modo riservato e una volta ripiegata la scheda elettorale, la depone nell'urna e riconsegna la penna.

ART. 6. (Scrutinio e proclamazione dei risultati) –

1. Appena terminate le operazioni di voto, si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il presidente di seggio, constata la regolarità delle operazioni di voto, estrae dall'urna le schede e, dopo averle conteggiate, le scruta, leggendo ad alta voce ogni singolo voto scrutinato. Contemporaneamente, gli scrutatori annotano il voto nelle tabelle di scrutinio.
2. terminate le operazioni di scrutinio, viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.
3. Risultano eletti: a) il candidato che in assoluto abbia riportato il maggior numero di voti, a prescindere dal ruolo di appartenenza; b) due

Qualora siano presenti candidati di entrambi i generi, l'elettore non può esprimere tutte e quattro le preferenze per candidati dello stesso genere, pena la nullità del voto.

3. Il Consiglio Direttivo in carica organizza le operazioni elettorali in modo da garantire la massima partecipazione al voto e la correttezza delle stesse operazioni.

ART. 4 . (Seggio elettorale) –

1. Prima della votazione, si insedia il seggio elettorale presieduto dal Presidente del Collegio dei Probiviri in carica o, in sua assenza, dal più anziano dei componenti presenti. Compongono il seggio anche due scrutatori tratti tra i soci presenti all'Assemblea.
2. Ai membri del seggio elettorale vengono forniti i seguenti materiali: a) l'elenco dei soci aventi diritto al voto, previa verifica da parte del Tesoriere di coloro i quali sono in regola col pagamento delle quote associative ai sensi dell'art. 1; b) un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto aumentato del dieci per cento; c) due penne a sfera identiche; d) duplice copia delle tabelle di scrutinio; e) un'urna per contenere le schede.

Art. 5. (Espressione del voto).

1. Il voto è personale, libero e segreto e si esprime tracciando un segno univoco nel riquadro a fianco dei candidati scelti.
2. Le schede che contengono un numero di preferenze maggiore di quello consentito sono nulle.
3. Ogni elettore, riconosciuto idoneo al voto, viene contrassegnato nell'elenco degli aventi diritto, riceve una scheda e una penna. Egli esprime il proprio voto in modo riservato e una volta ripiegata la scheda elettorale, la depone nell'urna e riconsegna la penna.

ART. 6. (Scrutinio e proclamazione dei risultati) –

1. Appena terminate le operazioni di voto, si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il presidente di seggio, constata la regolarità delle operazioni di voto, estrae dall'urna le schede e, dopo averle conteggiate, le scruta, leggendo ad alta voce ogni singolo voto scrutinato. Contemporaneamente, gli scrutatori annotano il voto nelle tabelle di scrutinio.
2. terminate le operazioni di scrutinio, viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.
3. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, fermo restando che nessun ruolo può avere in Direttivo un numero di

professori ordinari, due professori associati e due ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ambito di ciascun ruolo, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al dieci per cento dei votanti. Ai fini del calcolo della suddetta percentuale si utilizzerà il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore.

Se il numero delle candidature o il numero degli eletti per ciascun ruolo è inferiore a due, al fine di garantire comunque una equilibrata rappresentanza di tutti i ruoli, si attinge agli altri ruoli nel seguente ordine di successione: professori ordinari, professori associati e ricercatori.

Laddove risultino eletti due (o più) candidati provenienti dallo stesso Ateneo, anche se appartenenti a ruoli diversi, si procede all'esclusione del candidato che, fra quelli, abbia ottenuto meno voti e alla sostituzione con il primo (o i primi) dei non eletti nel medesimo ruolo.

4. In caso di parità tra più candidati della medesima fascia, sono eletti i più giovani di età anagrafica.

5. Il presidente del seggio dà immediata notizia dell'esito al Presidente del GdP in carica, che provvede alla proclamazione degli eletti e a comunicare senza ritardo tale esito ai diretti interessati.

6. Nell'eventualità in cui, per mancanza e/o insufficienza di candidature o per qualsiasi altra causa, l'Assemblea non riesca a formare in tutto o in parte il nuovo Direttivo, permane in carica il Direttivo uscente per il periodo di un anno fino alla successiva Assemblea generale in cui si provvederà ad una nuova elezione. Tuttavia, se i nuovi componenti eletti sono almeno quattro, costoro subentrano comunque al Direttivo uscente e, nell'Assemblea successiva, si provvederà all'elezione dei soli componenti mancanti.

rappresentanti superiore a tre. Gli eletti soprannumerari di un medesimo ruolo sono esclusi a beneficio dei candidati più votati negli altri ruoli. Nell'ipotesi in cui questi ultimi non vi siano o non siano in numero sufficiente a coprire l'organico del Consiglio direttivo, si procede a ritenere comunque eletti i candidati eccedenti il numero di tre per il medesimo ruolo, in base ai voti ottenuti e sino alla concorrenza dei posti da ricoprire.

4. Laddove risultino eletti due (o più) candidati provenienti dallo stesso Ateneo, anche se appartenenti a ruoli diversi, si procede all'esclusione del candidato che, fra quelli, abbia ottenuto meno voti e alla sostituzione con il primo (o i primi) dei non eletti nel medesimo ruolo.

5. In caso di parità tra più candidati della medesima fascia, sono eletti i più giovani di età anagrafica.

6. Il presidente del seggio dà immediata notizia dell'esito al Presidente del GdP in carica, che provvede alla proclamazione degli eletti e a comunicare senza ritardo tale esito ai diretti interessati.

7. Nell'eventualità in cui, per mancanza e/o insufficienza di candidature o per qualsiasi altra causa, l'Assemblea non riesca a formare in tutto o in parte il nuovo Direttivo, permane in carica il Direttivo uscente per il periodo di un anno fino alla successiva Assemblea generale in cui si provvederà ad una nuova elezione. Tuttavia, se i nuovi componenti eletti sono almeno quattro, costoro subentrano comunque al Direttivo uscente e, nell'Assemblea successiva, si provvederà all'elezione dei soli componenti mancanti.